

Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO

il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, ed, in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO

il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO

il d.P.R. 10 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2020, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2020, n. 11), recante la «Nomina a Ministro dell'università e della ricerca del prof. Gaetano Manfredi»;

VISTA

la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

VISTA

la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettera a);

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a);



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota prot. n. 8136 del 18 marzo 2020 con la quale la Direzione generale

per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione ha indicato il fabbisogno complessivo di personale afferente alla scuola dell'infanzia e

della scuola primaria per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTA la potenziale offerta formativa comunicata da parte di ciascun ateneo per

l'anno accademico 2020/2021;

VISTO il decreto dell'università e della ricerca del 26 giugno 2020 (prot. n. 237)

con il quale è stata definita la programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'a.a. 2020/2021, nonché il relativo riparto tra le

Università;

VISTA la nota del 21 luglio 2020 (prot. n. 1270) con la quale il Dipartimento per

il sistema educativo di istruzione e formazione ha richiesto di procedere all'implementazione dell'offerta formativa dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'a.a. 2020/2021 sino al raggiungimento dell'integrale copertura dell'offerta formativa proposta

dagli Atenei;

RITENUTO pertanto, di integrare, per l'anno accademico 2020/2021, la

programmazione a livello nazionale dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di 932

posti;

RITENUTO altresì di dover disporre la ripartizione dei richiamati 932 posti tra le

Università;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno accademico 2020/2021, ad integrazione di quanto stabilito dal decreto ministeriale 26 giugno 2020, prot. n. 237, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono incrementati di 932 unità per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'articolo di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 citata in premessa, e ripartiti tra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 2

- 1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei paesi Ue e dei paesi non Ue di cui di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 citata in premessa in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
- 2. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

Prof. Gaetano Manfredi